



**PROTOCOLLO DI INTESA
TRA COMUNE DI FERRARA E COMUNITÀ EBRAICA DI FERRARA
PER LA “VALORIZZAZIONE DEL GHETTO EBRAICO DI FERRARA”**

Il Comune di Ferrara, C.F. 00297110389, con sede legale in Ferrara (FE), Piazza del Municipio, n. 2, CAP 44121, PEC: comune.ferrara@cert.comune.it rappresentata dal Sindaco Alan Fabbri, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera di giunta comunale n. 637 del 7/12/2022

e

La Comunità Ebraica di Ferrara, C.F.80006210381, con sede legale in “via Mazzini,95” rappresentata dal Presidente Fortunato Arbib, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto per i poteri che derivano dalla carica di Presidente della Comunità Ebraica di Ferrara.

PREMESSO CHE

- nella città di Ferrara, la cultura ebraica trova due punti di forza di grandissima rilevanza che sono la Comunità Ebraica di Ferrara e il Museo dell'Ebraismo Italiano e della Shoah (MEIS), che hanno contribuito e contribuiscono allo sviluppo del turismo culturale attorno a al tema
- la presenza ebraica a Ferrara ha origini antichissime e la città conserva numerose testimonianze della sua storia: fulcro dell'ebraismo ferrarese è, da oltre seicento anni, il complesso delle Sinagoghe nel cuore della città e del ghetto, che comprende le Sinagoghe, Italiana (o Tempio Maggiore) e Tedesca, l'Oratorio Fanese, gli uffici della Comunità Ebraica e il Museo Ebraico di Ferrara (al momento in restauro a causa dei danni provocati dal sisma del 2012) che raccoglie le testimonianze della vita e della cultura ebraica ferrarese
- le linee di mandato del Sindaco di Ferrara PG 96175 – 31 luglio 2019 evidenziano quale obiettivo primario dell'attività amministrativa lo sviluppo di politiche atte a rafforzare l'attrattività di Ferrara anche attraverso la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale quale fattore trainante per lo sviluppo economico e occupazionale

CONSIDERATO CHE

- l'art.9, comma 3 della legge Regionale n. 18/2000 "Norme in materia di Biblioteche, archivi storici, musei e Beni culturali" sancisce che "la valorizzazione dei beni culturali è promossa dalla Regione Emilia Romagna e dagli Enti Locali, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati"
- l'articolo 113 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio specifica che "le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali" e che "le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono"
- la Comunità Ebraica di Ferrara ha elaborato e condiviso con il Comune una "Proposta per un Piano di rigenerazione urbana del Ghetto" contenente una serie di ipotesi progettuali relative all'ambito urbanistico, architettonico, culturale, turistico ed enogastronomico, elaborate in funzione di una migliore fruizione da parte del grande pubblico sia dell'area del Ghetto propriamente detto, che dell'intero patrimonio della Comunità ebraica ferrarese
- il documento elaborato contiene una serie di suggestioni volte a favorire la promozione culturale, la connessione con altre città connotate dalla presenza della Comunità, la collaborazione tra Università e Istituti di ricerca ebraici a livello internazionale, il rafforzamento dei percorsi turistici, la realizzazione di festival e iniziative sociali nell'ottica di una più forte condivisione della cultura ebraica;

PRESO ATTO CHE

- il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 del Comune di Ferrara, approvato con Delibera di Consiglio Comunale P.G. n.27867/2022 del 21/03/2022, in particolare attraverso la Sfida 6 "La città attrattiva", esplicita la volontà di sostenere la promozione del patrimonio culturale in tutti i suoi aspetti;
- il Programma Strategico 6.1 – "Promuovere e valorizzare l'immagine di Ferrara sul palcoscenico culturale europeo ed internazionale" sottolinea come sia fondamentale investire nel Patrimonio artistico e letterario dando spazio ai talenti e le eccellenze di oggi;
- il Programma Strategico 6.2 – "Un nuovo posizionamento turistico di Ferrara" specifica che occorre aumentare l'attrattività turistica, sviluppando le risorse e le potenzialità esistenti, con una azione di coordinamento tra tutti gli attori istituzionali del territorio provinciale ed il settore privato;
- il Programma Strategico 6.3 – "Ferrara monumentale: lavori in corso" aggiunge che occorre aumentare la salvaguardia e la valorizzazione dello straordinario e prezioso patrimonio storico, artistico, architettonico, monumentale e delle istituzioni culturali e cittadine, e ciò implica numerose opere di restauro e valorizzazione;

POSTO CHE risulta, dunque, di prioritario interesse per il Comune di Ferrara, sostenere e accompagnare, secondo le proprie competenze, anche in qualità di facilitatore nel rapporto con enti terzi, la Comunità Ebraica nella realizzazione dei percorsi indicati nelle progettazioni condivise "Valorizzazione del Ghetto Ebraico di Ferrara"

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO

Art. 1

Per il raggiungimento di quanto in premessa il Comune di Ferrara e la Comunità Ebraica di Ferrara si impegnano ad avviare una collaborazione stretta e continuativa, attraverso la definizione di un quadro di relazioni stabili, volta a favorire l'approfondimento, l'integrazione e la realizzazione delle progettualità indicate in premessa, denominate "Valorizzazione del Ghetto Ebraico di Ferrara" e di altre ipotesi progettuali che abbiano come obiettivo la valorizzazione e la promozione del patrimonio storico, architettonico e culturale della Comunità Ebraica di Ferrara

Art. 2

Il Comune di Ferrara e la Comunità Ebraica di Ferrara si impegnano a istituire, con apposito atto, un Gruppo di lavoro composto da delegati in rappresentanza del Comune e della Comunità Ebraica con esplicito mandato ad attuare quanto sopra previsto, anche avvalendosi di professionalità esterne, di volta in volta individuate e incaricate

Art. 3

Il Comune di Ferrara e la Comunità Ebraica di Ferrara coordineranno le azioni di promozione della "Valorizzazione del Ghetto Ebraico" anche presso soggetti terzi, istituzionali e del settore privato, potenzialmente interessati, secondo le indicazioni e le linee di indirizzo condivise dal gruppo di lavoro

Art. 4

Fermo restando il ruolo di coordinamento assunto dalle parti sottoscrittrici ed evidenziato all'art. 3, il Protocollo di intesa e/o la partecipazione al Gruppo di lavoro possono essere estesi, attraverso apposito addendum, a soggetti terzi istituzionalmente riconosciuti, previo consenso delle parti e senza che questo comporti modifiche al presente atto

Art. 5

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto

Art. 6

Il Protocollo d'intesa ha validità quinquennale dalla data di sottoscrizione e comunque fino al completamento delle attività di progetto

Art. 7

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione inerente al presente atto

Art. 8

Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione saranno preferibilmente definite in via amministrativa. In subordine il Foro competente è il Tribunale di Ferrara